TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 52

Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Le entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono costituite da:

a) quote dei soci;

b) rendite patrimoniali;

c) corrispettivi per servizi resi;

d) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;

e) eventuali contributi pubblici;

f) entrate eventuali e diverse.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 29 maggio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	II — Amministrazione della difesa
Capo	III — Enti vigilati
Sezione	I — Unione nazionale ufficiali in congedo d'italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-52-entrate-dell-unione-nazionale-ufficiali-in-congedo-d-italia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it